



KANZLEI AUSSERHOFER

TEMI SOTTO LA LENTE

Economia & tributi

Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione - Estensione dal 31.3.2015

I contenuti della presente circolare sono meramente a titolo informativo e non rappresentano una consulenza di natura fiscale o giuridica. Per le informazioni fornite non si assumono alcune responsabilità.



FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESTENSIONE DAL 31.3.2015

Soggetti interessati

Fornitori della pubblica amministrazione

La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Soggetti non residenti

Secondo quanto stabilito in via transitoria dall'art. 6 co. 4 del DM 3.4.2013 n. 55, sono attualmente escluse dall'ambito applicativo della disciplina in esame le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia (rappresentante fiscale/ identificazione diretta).

Pubbliche amministrazioni interessate

Le Amministrazioni Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica sono:

- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
- il CONI;
- le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali);



- le amministrazioni autonome;
- gli altri enti e soggetti indicati nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla ricognizione operata annualmente.

Obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione

I contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore delle suddette Pubbliche Amministrazioni sono obbligati ad emettere le relative fatture:

- secondo la disciplina propria delle fatture elettroniche (DLgs. 20.2.2004 n. 52 e DLgs. 7.3.2005 n. 82);
- a partire dalle previste decorrenze.

Decorrenza dell'obbligo

Le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica sono state così individuate:

DECORRENZA	SOGGETTI DESTINATARI
6.6.2014	Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comprese le unità periferiche)
31.3.2015	Altre Amministrazioni centrali e Amministrazioni locali (compresi gli Ordini professionali)

Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni interessate non possono procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea (art. 1 co. 210 della L. 244/2007).

Fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell'obbligo

L'art. 6 co. 6 del DM 3.4.2013 n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.



Anche con riferimento alla decorrenza del 31.3.2015 dovrebbe valere il periodo di transizione, previsto dalla circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 4), di tre mesi decorrenti dal 31.3.2015 per le Amministrazioni locali e le amministrazioni centrali non interessate dalla decorrenza del 6.6.2014, durante il quale:

- i fornitori non possono più emettere fatture in forma cartacea;
- le Pubbliche Amministrazioni possono invece accettare e pagare fatture emesse in forma cartacea, prima della data di decorrenza dell'obbligo di fattura elettronica, in considerazione del fatto che:
 - il momento di ricezione della fattura cartacea è normalmente successivo a quello di emissione;
 - una volta ricevuta la fattura, all'interno della Pubblica Amministrazione committente si instaura una procedura amministrativa volta alla verifica di quanto esposto in fattura, e solo se la verifica si conclude positivamente l'Amministrazione procede al pagamento (sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in materia di termini di pagamento delle fatture).

Pertanto, ove, allo scadere del termine del 30.6.2015 (tre mesi successivi al 31.3.2015), una Pubblica Amministrazione centrale (diversa da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) o locale stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima del 31.3.2015, l'Amministrazione dovrà portare a termine il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.

A titolo esemplificativo, posto che, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del DPR 633/72, una fattura cartacea spedita fino al 30.3.2015 deve considerarsi correttamente "emessa", l'Amministrazione destinataria è tenuta al relativo pagamento; in tali casi, la procedura di liquidazione e pagamento da parte della Pubblica Amministrazione può quindi proseguire anche dopo il 30.6.2015, senza che il fornitore sia obbligato a rimettere la fattura in modalità elettronica.

Caratteristiche della fattura elettronica

Le fatture elettroniche:

- devono contenere i dati e le informazioni previsti;
- tali dati devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Firma elettronica

Il documento deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia.



Contenuto informativo

La fattura elettronica deve riportare ulteriori informazioni, ad integrazione del contenuto di natura fiscale previsto dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72:

Codice identificativo dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DM 3.4.2013 n. 55, tra gli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente riportati nella fattura elettronica, valorizzando il "CodiceDestinatario" presente nel relativo tracciato, figura il codice univoco assegnato dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

A tal fine, l'art. 3 co. 1 del DM 55/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, mediante l'inserimento della relativa anagrafica nell'IPA, il quale provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.

Ciascuna Pubblica Amministrazione, una volta ottenuti dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti, ai fini della loro indicazione in sede di emissione delle fatture elettroniche da inviare al Sistema di Interscambio.

Codice identificativo di Gara (CIG) e Codice unico di Progetto (CUP)

In mancanza dell'indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche, ove richiesti, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al relativo pagamento (art. 25 co. 3 del DL 66/2014 convertito).

Annotazione "scissione dei pagamenti"

A norma dell'art. 2 del DM 23.1.2015 (pubblicato sulla G.U. 3.2.2015 n. 27), i soggetti passivi che effettuano operazioni con il meccanismo dello "split payment" sono tenuti ad emettere fattura con esposizione dell'IVA, recante l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Emissione delle fatture elettroniche

L'art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni destinatarie "solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna" da parte del SDI.

Conservazione delle fatture elettroniche

L'art. 1 co. 209 della L. 244/2007, nell'istituire l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevede l'adozione di procedure elettroniche anche in relazione agli ulteriori adempimenti di archiviazione e conservazione delle fatture.

APPUNTAMENTI E SCADENZE

Mercoledì, 25 marzo 2015

Intrastat - Mensile febbraio

Venerdì, 10 aprile 2015

Elenco clienti e fornitori - Comunicazione per l'anno d'imposta 2014 (liquidazione IVA mensile)

Giovedì, 16 aprile 2015

Liquidazione IVA mensile marzo

Lunedì, 20 aprile 2015

Elenco clienti e fornitori - Comunicazione per l'anno d'imposta 2014 (liquidazione IVA trimestrale)

Lunedì, 27 aprile 2015

Intrastat - Mensile marzo

Intrastat - Trimestrale (I. Trimestre 2015)